

Scheda nr. 28/2020



PROCEDURA DI ASSUNZIONE

“PER CHIAMATA”

Decreto Legge 126/2019

Articolo 1 commi da 17 a 17 septies

Decreto MI n. 25 dell’8 giugno 2020

È una procedura nuova, espressamente prevista dall'articolo 1 commi da 17 a 17 septies del decreto legge 126/2019. Si realizza ogni anno al termine delle assunzioni in ruolo di pertinenza di ciascuna regione qualora, per mancanza di aspiranti, residuino posti che non possono essere assegnati a nomine dalle GAE o dalle GM di quel territorio.

Coloro che risultano già destinatari di una assunzione in ruolo in quell'anno scolastico non possono partecipare alla procedura.

DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Chi sono gli interessati:

- a) Aspiranti presenti in GAE docenti di ogni ordine e grado e personale educativo.
- b) Aspiranti presenti in graduatoria regionale di merito dei concorsi 2016 e 2018 di ogni ordine e grado e aspiranti presenti nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso del personale educativo.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Gli aspiranti potranno presentare domanda per essere assunti in diversa provincia o in diversa regione sui posti che residuano dopo le assunzioni in ruolo qualora in quello specifico territorio si esauriscano gli aspiranti di tutte le graduatorie.

In particolare:

- a) gli aspiranti presenti in GAE possono produrre domanda per essere assunti in una o più province della stessa regione **oppure, in alternativa** in una o più province di una diversa regione.
- b) gli aspiranti presenti nelle GM 2016, GM2018 e nelle GMRE 2018 nonché nelle GM del personale educativo possono presentare domanda per essere assunti in una o più province di altra regione.

Coloro che risultano già destinatari di una assunzione in ruolo nell'anno scolastico di riferimento non possono partecipare.

Terminate le assunzioni in ruolo di pertinenza del proprio territorio, qualora residuino posti, l'USR pubblica le disponibilità e apre le funzioni di una apposita piattaforma ministeriale per la presentazione delle domande che dovranno essere inviate entro 5 giorni dalla apertura delle funzioni.

È possibile scegliere una sola regione.

Qualora gli aspiranti siano inseriti in più di una graduatoria potranno richiedere di essere assunti per tutte le graduatorie sulla Regione richiesta e per tutte le province di interesse.

Oltre all'ordine di priorità tra le diverse province prescelte, qualora si partecipi per più graduatorie relative a diversi tipi di posto o diverse classi di concorso si dovrà indicare anche l'ordine di priorità tra i diversi tipi di posto per ciascuna delle province prescelte.

A ciascun aspirante verrà fatta una proposta di assunzione nel rispetto della posizione in graduatoria e tenendo conto della priorità indicata tra le diverse province e, dell'ordine di priorità tra i diversi tipi di posto indicati per quella provincia.

ALCUNI ESEMPI

- Partecipo da GM 2016 della Calabria per la primaria in Lombardia; ho indicato al primo posto Milano e al secondo posto Como. In base alla mia posizione nella graduatoria della primaria in Lombardia, al mio turno di nomina è libero un posto a Como ma non sono più disponibili posti su Milano. Riceverò una proposta di assunzione per la provincia di Como.
- Partecipo da GAE di Avellino per infanzia e primaria in Lombardia; ho indicato al primo posto Bergamo, con prima preferenza scuola primaria e seconda preferenza infanzia; al secondo posto ho indicato Brescia, con prima preferenza primaria e seconda preferenza Infanzia. In base alla mia posizione nelle due graduatorie, rispettivamente per primaria e infanzia della Lombardia, al mio turno di nomina è libero un posto a Milano sull'infanzia. Riceverò una proposta per un posto infanzia a Milano.

Eventuali disponibilità sopravvenute non comportano il rifacimento delle operazioni.

OPERAZIONI PRELIMINARI DEGLI USR ALLA PROCEDURA

Affinché la procedura possa essere attivata, tutti gli Uffici scolastici regionali dovranno, preliminarmente, inserire nell'apposita funzione informatica predisposta dal ministero, tutte le graduatorie del loro territorio, cancellando dalle diverse graduatorie gli aspiranti che non hanno più titolo a permanere ossia coloro che hanno accettato una nomina o hanno rinunciato alla proposta e quindi devono decadere.

Terminate le assunzioni di propria competenza entro il termine previsto, gli Uffici pubblicano sul proprio sito internet le disponibilità residue cosicché gli interessati possano presentare domanda.

Per espressa indicazione contenuta nel D.L. 126 i posti destinati alle procedure concorsuali già bandite ma non ancora concluse non sono disponibili per la procedura e pertanto dovranno essere accantonati.

Segue da parte degli Uffici interessati la pubblicazione degli elenchi degli aspiranti graduati sulla base dei punteggi corrispondenti a quelli già posseduti nella graduatoria di origine e procedono con le assunzioni che devono rispettare la ripartizione ordinariamente applicata riservando cioè il 50% dei posti alle GAE e il 50% alle GM cui va sempre assegnato l'eventuale posto dispari.

Le assunzioni avvengono, per le rispettive quote con precedenza dalle GM e successivamente da GAE.

ORDINE DELLE ASSUNZIONI DA GRADUATORIE DI MERITO

Per quanto riguarda le assunzioni da GM si rispetta il seguente ordine:

- 1) Graduatorie di Merito per titoli ed esami nell'ordine temporale dei bandi (per il 2020/2021 si tratta delle GM 2016 vincitori + idonei)
- 2) Graduatorie di Merito di concorsi riservati selettivi nell'ordine dei bandi (per il 2020/2021 nessuno; dal 2021/2022 le GM del concorso straordinario della secondaria che si svolgerà nel corso del 2020/2021)
- 3) Graduatorie di Merito di concorsi non selettivi nell'ordine temporale dei bandi (GMRE di cui al DDG 85/ 2018 cosiddetti ex FIT per la secondaria e GMRE del concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria)

Il termine per le operazioni è fissato dal decreto legge 126 al 10 settembre ma per il 2020/2021 è possibile che tale termine sia posticipato, comunque non oltre il 20 settembre, ai sensi del decreto legge 22 convertito nella legge 41 del 6 giugno 2020

L'accettazione della proposta o la rinuncia alla proposta comportano la decadenza dalla procedura di chiamata per tutte le altre eventuali opzioni di "chiamata".

Gli elenchi degli aspiranti cessano di avere efficacia al termine della procedura: ciò significa che ogni anno anche coloro che rinunciano potranno ripresentare domanda.

Al personale assunto in ruolo dalla procedura della "Chiamata veloce" si applica l'obbligo di permanenza per altri 4 anni dopo la conferma in ruolo sulla scuola assegnata, secondo quanto previsto dal comma 17 sexies del D.L. 126.